

**CONTRIBUTO UNIFICATO**

**LA CORTE D'APPELLO DI ROMA**

**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dai sig.ri magistrati:

Dott. Lucio Bochicchio Presidente

Dott. Gianna Maria Zannella Consigliere Relatore

Dott. Raffaella Tronci Consigliere

ha emesso il seguente

**DECRETO**

Nel giudizio di reclamo ex art. 22 l.f. , iscritto al n. 51301 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2016 riservato in decisione all'udienza camerale dell'11.7.2016 vertente

tra

**IL CASO.it**  
[REDACTED]

Elett.te dom.to in Roma, viale delle Milizie n. 9 presso lo studio dell'Avvocato ALESSANDRO RIMATO che lo rappresenta e difende per procura allegata al reclamo

reclamante

E

[REDACTED] s.à r.l. in persona del suo legale rapp.te [REDACTED] già con sede in Lussemburgo

P.T. [REDACTED]

Elett.te dom.ta in Roma, Via Federico Cesi n. 44 presso lo studio dell'Avvocato DANILA IACOVELLI che la rappresenta a difende per procura depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado

reclamata

E

Curatela del fallimento [REDACTED]

P.F.: [REDACTED]

reclamata contumace

Oggetto: reclamo ex art. 22 l.f.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

1. Il sig. Ferdinando Rossi, nella sua qualità di creditore della società [REDACTED] I. G. [REDACTED] (già [REDACTED]) della somma di euro 47.414,85 a titolo di crediti di lavoro, in quanto dirigente della stessa sino all'8.9.2014, ha proposto reclamo ex art. 22 l.f. avverso il decreto del Tribunale di Roma del 7.6.2016.

Con questo decreto il Tribunale, facendo applicazione dell'art. 3 del Regolamento CE 1346/2000 ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a decidere in ordine all'istanza di fallimento della società [REDACTED] s.p.a. (già s.p.a.) proposta dal [REDACTED] in quanto essa era stata cancellata dal registro delle imprese il 17.8.2015 per aver trasferito la sua sede in Lussemburgo, Avenue Montecary, anteriormente al deposito dell'istanza di fallimento.

Quest'ultima doveva ritenersi la sua sede effettiva, essendo stranieri il socio unico e l'amministratore sociale e non essendo documentata l'esistenza di un centro di interessi in Italia, né essendo provato che l'amministrazione non si svolgesse all'estero.

Con il reclamo che ci occupa il [REDACTED] ha chiesto che gli atti del procedimento fossero rimessi al Tribunale di Roma per la dichiarazione di fallimento della debitrice.

Il reclamo è stato notificato alla debitrice, che si è costituita difendendosi con argomentazioni adesive al reclamo; nonché alla Curatela del fallimento della società [REDACTED] s.p.a., altra creditrice istante per il fallimento della medesima società, il cui ricorso era stato riunito a quello del Rossi.

All'udienza dell'11.7.2016 la causa è stata riservata in decisione.

2. Il reclamo, ad avviso della Corte, è fondato e deve essere accolto.

Conviene premettere che la società debitrice, costituita in Italia il 20.2.2013, nel medesimo esercizio ha acquisito una serie di partecipazioni in altre società allo scopo di ricondurre queste ultime – operanti nel settore della vendita del gas e dell'energia – “ sotto un'unica sub holding di diritto italiano” ( così testualmente la relazione sulla gestione allegata al bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2013). Essa aveva quindi la finalità di operare in Italia e, d'altro canto, su 7 società partecipate, solo due avevano sede, rispettivamente in Francia ed in Svizzera, mentre tutte le altre avevano sede in Italia.

Anche le sedi secondarie della odierna debitrice erano tutte collocate in Italia ( cfr. il bilancio dell'esercizio 2013).

La debitrice risulta aver operato in Italia: la Curatela fallimentare società “ [redacted] ” – dichiarata fallita dal Tribunale di Roma in data 4.3.2015 – ha dedotto che l'odierna reclamata aveva acquistato talune partecipazioni dalla società in bonis, senza tuttavia versare il corrispettivo. La Curatela ha anch'essa proposto istanza di fallimento vantando il credito per tale corrispettivo di euro 10.236.917,92.

L'odierna reclamata ha trasferito la propria sede sociale in Lussemburgo, a seguito dell'assemblea del 7.5.2015, cancellandosi dal registro delle imprese il 17.8.2015 ed è stata iscritta nel registro delle imprese del Lussemburgo al n. [redacted] presso [redacted].

Dal verbale della predetta assemblea del 7.5.2015 emerge che il trasferimento è stato occasionato dal fatto che socio unico era divenuta la società [redacted], società di diritto lussemburghese.

Attualmente la sede sociale dell'odierna reclamata di [redacted] Lussemburgo risulta cessata, a partire dal 14.4.2016: cfr. il registro della camera di commercio lussemburghese n. [redacted] depositato

telematicamente il 20.6.2016, una cui copia cartacea con relativa traduzione è in atti e che non è contestato dalla debitrice.

Essa, nelle sue memorie, si è limitata ad argomentare, adesivamente al decreto reclamato, di aver trasferito la propria sede all'estero.

Ne deriva che la società si è trasferita in Lussemburgo, nella stessa sede ove aveva sede il socio unico ( cfr. ancora il verbale assembleare del 7.5.2015), per meno di un anno, dal 1.7.2015 ( cfr. la visura della camera di commercio lussemburghese in atti) al 14.4.2016.

La legge fallimentare, per quanto attiene alla giurisdizione ai fini della dichiarazione di fallimento, deve interpretarsi in base alla disciplina comunitaria: Corte di Giustizia dell'Unione Europea 20.10.2011, causa C-396/09.

D'altro canto, l'art. 9 l.f. fa espressamente salva la normativa dell'Unione Europea.

L'art. 3 del Regolamento (Ce) del Consiglio 29.5.2000 n. 1346 dispone che sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato "il centro degli interessi principali del debitore" ( c.d. *Center of main interest*, COMI), il quale, per le società, si presume – fino a prova contraria – coincidere con quello della sede statutaria.

Coma ha da ultimo osservato la predetta giurisprudenza della Corte di Giustizia, *" il centro degli interessi principali di una società debitrice deve essere individuato privilegiando il luogo dell'amministrazione principale di tale società, come determinabile sulla base di elementi oggettivi e riconoscibili da terzi; qualora gli organi direttivi e di controllo di una società si trovino presso la sua sede statutaria e qualora le decisioni di gestione di tale società siano assunte, in maniera riconoscibile dai terzi, in tale luogo, la presunzione introdotta da tale disposizione non è superabile; laddove il luogo dell'amministrazione principale di una società non si trovi presso la sua sede statutaria, la presenza di attivi sociali nonché l'esistenza di contratti relativi*

*alla loro gestione finanziaria in uno Stato membro diverso da quello delle sede statutaria di tale società possono essere considerate elementi sufficienti a superare tale presunzione solo a condizione che una valutazione globale di tutti gli elementi rilevanti consenta di stabilire che, in maniera riconoscibile dai terzi, il centro effettivo di direzione e di controllo della società stessa, nonché della gestione dei suoi interessi, è situato in tale altro Stato membro”.*

Nello stesso senso si è da ultimo pronunciata Cass.12.12.2011 n.26518.

Anche più di recente la S.C. ha osservato: *ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, del Regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1346/2000, competenti ad aprire la procedura di insolvenza sono i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore, dovendosi presumere - per le società e le persone giuridiche - che il centro degli interessi coincida, fino a prova contraria, con il luogo in cui si trova la sede statutaria, sicché quando risulti accertata una discrepanza tra sede legale e sede effettiva, è l'ubicazione di quest'ultima a dover prevalere ed a costituire il criterio determinante della giurisdizione: Cass. S.U. 6.2.2015 n. 2243.*

Nel caso di specie, la società debitrice certamente si è trasferita all'estero, ma il solo trasferimento nominale, nel breve lasso di tempo intercorso tra l'iscrizione nello Stato estero e la cancellazione della sede, non consente di apprezzare che ivi essa abbia avuto il proprio centro principale degli interessi.

Ciò trova conforto nel fatto che attualmente non risulta quale sia la sua sede, essendo cancellata la sede di ~~XXXXXXXXXX~~

La debitrice risulta priva di sede presso cui operare e quindi non ha concrete possibilità di svolgere attività d'impresa, né può sostenersi che ivi abbia trasferito l'attività amministrativa e gestionale, in ogni caso non più operative presso detta sede.

Invece, certamente risulta che la società abbia avuto la propria sede statutaria ed effettiva in Italia, come si trae dal contenuto della relazione sulla gestione allegata al bilancio di esercizio 2013 e dall'aver svolto in Italia attività negoziale

di acquisizione di partecipazioni societarie, tipiche della sua natura di sub holding.

Anche la sua situazione di crisi, quale documentata in atti, risale all'epoca in cui la società operava in Italia.

Basti aver riguardo:

al credito di lavoro del ██████████ documentato dalla busta paga I.n.a.i.l. riguardante il T.F.R. maturato dopo il licenziamento dell'8.9.2014; nonché al dedotto credito della società "██████████", peraltro entrambi creditori italiani;

alla perdita di euro 4.656.334 risultante dalla situazione patrimoniale aggiornata al 22.12.2014 e confermata al 28.2.2015, tanto che la società ha ridotto il capitale sociale ad euro 353.667 ( cfr. ancora l'assemblea del 7.5.2015).

Il trasferimento è stato quindi deliberato quando la crisi d'impresa era già in atto.

Mentre, quindi, è certo che la società ha avuto in Italia, oltre che la propria sede statutaria, anche il proprio centro degli interessi principali, non risulta in alcun modo che al deliberato trasferimento della sede sociale, sebbene con i connotati ora richiamati, abbia fatto seguito la contestuale prosecuzione dell'attività d'impresa in Lussemburgo. A

Risulta in tal modo che il creditore abbia dato prova, attraverso inequivoci elementi presuntivi ed attraverso il comportamento della debitrice, che la presunzione di coincidenza della sede legale con quella effettiva sia superata e che quest'ultima sia diversa da quella legale. →

Infatti, come ha osservato la giurisprudenza di legittimità, "*benché non gravi sulla società nei cui confronti sia presentata un'istanza di fallimento la dimostrazione che il centro effettivo dei propri interessi coincida con l'ubicazione della sua sede legale, è comunque consentito al giudice, ai sensi dell'art. 116, secondo comma, cod. proc. civ. - applicabile al procedimento prefallimentare - al fine di vincere la presunzione di corrispondenza tra sede*

effettiva e sede legale della società stessa, di desumere argomenti di prova dal contegno delle parti nel processo: Cass. S.U. n. 5945 del 2013.

Al fine dell'individuazione del Giudice straniero quale Giudice avente giurisdizione non è invero sufficiente che la società si sia trasferita all'estero perché ivi intenda o dichiari di proseguire la sua attività d'impresa; ma occorre che nel luogo estero ove essa ha trasferito la propria sede svolga altresì effettivamente ed in modo totalizzante o prevalente la sua attività d'impresa.

Poiché nella specie è risultato dimostrato che certamente l'attività effettiva si è svolta in Italia, la giurisdizione in ordine alla dichiarazione di fallimento spetta al Giudice italiano.

Devono pertanto rimettersi gli atti al Tribunale di Roma per la dichiarazione di fallimento della odierna reclamata.

P.T.M.

Letto l'art. 22 l.f., rimette gli atti al Tribunale di Roma per la dichiarazione di fallimento della società [redacted] P. s.à r.l. in persona del suo legale rapp.te, sig. [redacted] già con sede in Lussemburgo, [redacted] la cui sede sociale risulta "cessata con effetto immediato" dal 14.4.2016.

Si comunichi.

Roma, 12.7.2016.

IL PRESIDENTE

Lucio Bozzinotto

Depositato in Cancelleria

Ogg. - 1 AGO. 2016

IL CANCELLIERE

Mirko Capitan